

(N. 1349-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1950

Comunicata alla Presidenza il 13 ottobre 1951

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale e di denominazioni di origine, concluso a Parigi, a mezzo scambio di note, il 26 settembre 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione si riferisce allo scambio di note firmato a Parigi il 26 settembre 1949 nel corso della prima sessione di lavoro della Commissione mista italo-francese, prevista negli accordi firmati a Roma il 29 maggio 1948, resi esecutivi in Italia con le leggi 18 luglio 1949, n. 732 e 766, e concernenti la materia della proprietà industriale, la protezione dei nominativi di origine e la salvaguardia delle denominazioni di origine di certi prodotti.

a) Un primo scambio di note concerne il prolungamento del periodo di validità dei brevetti per invenzioni industriali che, per cause

connesse con lo stato di guerra, non furono potuti attuare in modo normale dai titolari o dai loro aventi causa, cittadini italiani e cittadini francesi, rispettivamente in Francia e in Italia.

L'articolo 6 dell'accordo del 1949 ammette tale prolungamento fino ad un massimo di cinque anni per i brevetti in vigore al 1° dicembre 1946. Senonchè, i cittadini italiani titolari di brevetti registrati in Francia godono, in base alla legge francese del 29 luglio 1939, di una protezione di venti anni, mentre i cittadini francesi titolari di brevetti italiani hanno diritto in base all'articolo 4, terzo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ad una

protezione legale di 15 anni. Con lo scambio di note del 26 settembre 1949, di cui il Governo ha proposto la ratifica e che ha una evidente portata interpretativa del testo dell'articolo 6 del citato accordo del 29 maggio 1948, si è voluto precisare che la data del 1° dicembre 1946 si riferisce ai brevetti registrati in Francia, mentre, per i brevetti registrati in Italia, deve aver riguardo alla data del 1° dicembre 1941, tenendo appunto conto dei cinque anni in meno della durata di validità di questi ultimi brevetti in confronto di quelli registrati in Francia. In tal modo, nella concessione del beneficio del prolungamento della durata di protezione dei brevetti per invenzioni industriali si è riaffermato il principio della reciprocità sostanziale di trattamento fra i cittadini dei due Paesi contraenti che, nel caso in esame, era imperfettamente regolata nel testo originario dell'articolo 6 dell'accordo del 29 maggio 1948. Infatti, per la diversa durata del periodo di protezione dei brevetti per invenzioni industriali, in vigore nei due Paesi, il cittadino italiano titolare in Francia di un brevetto decorrente, ad esempio, dal marzo 1928 avrebbe potuto beneficiare dell'accordo in quanto, alla data del 1° dicembre 1946, il suo brevetto era ancora in vigore, mentre un cittadino francese, titolare di un brevetto italiano avente medesima decorrenza, ne sarebbe rimasto escluso perchè la validità del suo brevetto era cessata nel marzo 1943 per il compiuto quindicennio di protezione.

b) Il secondo scambio di note intervenuto a Parigi il 26 settembre 1949, stipulato nel quadro della unificazione delle legislazioni in materia di proprietà industriale in vigore nei due Paesi, concerne il reciproco riconoscimento dei certificati di garanzia rilasciati in uno dei due Paesi, in occasione di una esposizione riconosciuta dalla competente autorità dell'altro Paese, ai fini della concessione del diritto di priorità regolato dall'articolo 4 della convenzione di unione per la protezione della proprietà industriale, unione della quale, sia l'Italia che la Francia, fanno parte dall'origine.

Tale reciproco riconoscimento costituisce un importante passo sulla via della unificazione delle due legislazioni, e da esso potranno ritrarre beneficio gli esportatori di invenzioni

non brevettate che figureranno nelle esposizioni tenute nel territorio di ciascuno dei due Paesi contraenti.

c) Le altre note firmate a Parigi il 26 settembre 1949 si riferiscono, invece, all'esecuzione dell'accordo del 29 maggio 1948 relativo alla protezione dei nominativi di origine e alla salvaguardia della denominazione di origine di certi prodotti.

L'articolo 4 di detto accordo prevede, infatti, che la lista dei prodotti, specificati nell'allegato A), potrà essere completata ulteriormente per notificazione dell'una delle parti contraenti accettata dall'altra parte. Molto opportunamente si volle evitare, al momento della stipulazione del richiamato accordo del 1948, di cristallizzare la protezione alle sole denominazioni di origine comprese nelle liste allegate, e fu prevista la possibilità di completare, in prosieguo, le liste stesse.

Poichè è da prevedere che altre notificazioni dello stesso genere possano seguire in periodi ulteriori, si è manifestata, l'opportunità di stabilire una procedura che consenta di dare rapida esecuzione alle integrazioni delle liste dei prodotti, mediante decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, e ciò per il periodo di tempo che, presumibilmente, si renda necessario per la definitiva stabilizzazione delle liste in questione. A tali principî si ispira opportunamente l'articolo 3 del testo della Commissione, aggiunto su proposta del Governo e fatto proprio dalla Commissione stessa.

d) Fra le denominazioni di origine francese da proteggere in Italia e fra le denominazioni di origine italiana da proteggere in Francia ai sensi dell'accordo del 29 maggio 1948 furono comprese, nell'allegato A), rispettivamente le denominazioni di « Cognac » e di « Asti », « Barbera d'Asti » e « Vermouth di Torino ».

A causa della grande diffusione che tali denominazioni avevano raggiunto, nei due Paesi, furono riscontrate notevoli difficoltà di ordine pratico per una rigorosa applicazione dell'accordo alla data della sua entrata in vigore

(1° luglio 1948) nel campo degli accennati prodotti. Con lo scambio di note 26 settembre 1949 la data alla quale il citato accordo del maggio 1948 avrebbe avuto, nei due Paesi contraenti, integrale e rigorosa applicazione per quanto concerne le summenzionate denominazioni di origine protette è stata riportata al 1° dicembre 1949, in modo da consentire un più largo margine di tempo per gli adempimenti necessari all'attuazione dell'accordo.

e) L'articolo 5 dell'accordo 29 maggio 1948 prevede per le due parti contraenti l'adozione di una legislazione simile o parallela in materia di protezione delle denominazioni di origine e di difesa contro gli atti di concorrenza sleale. È altresì previsto l'esame dei mezzi idonei ad assicurare, nei terzi Paesi, una con-

giunta protezione delle denominazioni di origine italiana e francese.

Su tali principi è fondato lo scambio di note intervenuto a Parigi, il 26 settembre 1949, fra le due Delegazioni costituenti la Commissione mista italo-francese, e che si sottopone al vostro esame ed alla vostra approvazione. In tale occasione fu convenuto di tenere il più gran conto, nell'applicazione dell'accordo nel settore delle denominazioni di origine dei formaggi, delle risoluzioni adottate a Stoccolma nell'agosto 1949 dalla « Fédération Internationale de laiterie », risoluzioni che, rivedute definitivamente ad Amsterdam nel settembre 1950, hanno costituito la base di un apposito schema di convenzione sul commercio internazionale dei formaggi.

MERZAGORA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DAL MINISTERO

Art. 1.

È approvato l'accordo fra l'Italia e la Francia in materia di proprietà industriale e di denominazione di origine concluso a Parigi, a mezzo scambio di note, il 26 settembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dal 1° luglio 1948.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Le variazioni delle liste dei prodotti contenute nell'allegato A) dell'accordo italo-francese relativo alla protezione di nominativi di origine ed alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, concluso a Roma il 29 maggio 1948 e reso esecutivo, in Italia, con la legge 18 luglio 1949, n. 766, se notificate nei modi previsti all'articolo 4 dell'accordo stesso, potranno essere rese esecutive con decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste.

La facoltà predetta potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 1952.

Art. 4.

Identico.